

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 472 del 29 novembre 2017

Concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino. Ditta: Comune di Bergantino (RO) PRATICA: PO_PA00455 Rilascio concessione demaniale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene rilasciata al Comune di Bergantino (RO) la concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio concessione presentata in data: 08.04.2014; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 17557 del 10.06.2013, confermata con nota prot. n. 12400 del 07.05.2014; Parere Aipo Navigazione di Boretto (RE) rilasciato con nota prot. n. 12406 del 07.05.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 08.04.2014, intesa ad ottenere da parte del Comune di Bergantino, con sede in Via V. Emanuele II n. 107, il rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 17557 del 10.06.2013 e confermata con nota prot. n. 12400 del 07.05.2014; dall' Aipo Navigazione di Boretto (RE) rilasciato con nota prot. n. 12406 del 07.05.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che con note prot. n. 548325 del 23.12.2014, prot. n. 70040 del 18.02.2015, prot. n. 313731 del 30.07.2015, prot. n. 41721 del 03.02.2016 è stato trasmesso al Comune di Bergantino lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;

VISTO che in data 28.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune di Bergantino dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

ISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, al Comune di Bergantino, con sede in Via V. Emanuele II n. 107, della concessione demaniale avente ad oggetto aree demaniali necessarie per la realizzazione e il mantenimento di opere riguardanti il Progetto di Valorizzazione Turistica del Sistema Fluviale della Sinistra Po in territorio del Comune di Bergantino, con le modalità stabilite nel disciplinare del 28.11.2017 iscritto al n. 172 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 512,74 (cinquecentododici/74) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin